



# COMUNE DI CAGLIARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione *ordinaria*. Convocazione **2<sup>a</sup>**. Seduta *pubblica*.

Oggi *diciassette* del mese di *aprile* dell'anno *duemilaquattordici* in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

N. 23

All.: 1

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

COMUNE DI CAGLIARI

<i>Sindaco:</i>	PRES.	ASS.	<i>... Consiglieri:</i>	PRES.	ASS.
Zedda Massimo	X		Lobina Enrico	X	
<i>Consiglieri:</i>			Mannino Pierluigi	X	
Andreozzi Giuseppe	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Ballero Francesco	X		Marongiu Gaetano	X	
Carta Davide	X		Mascia Sergio	X	
Casu Paolo	X		Meloni Pier Giorgio		X
Chessa Giovanni	X		Mereu Alessio	X	
Chessa Maurizio	X		Montaldo Emilio	X	
Cugusi Claudio	X		Murgia Marco	X	
Cugusi Giorgio	X		Petrucci Filippo	X	
Depau Goffredo	X		Piras Anselmo	X	
Depau Marisa	X		Porcelli Maurizio	X	
Dessi Sebastiano	X		Porrà Roberto	X	
Dore Giovanni	X		Portoghese Guido	X	
Farris Giuseppe	X		Rodin Fabrizio	X	
Floris Antonello	X		Scano Andrea	X	
Fuoco Gennaro		X	Schirru Stefano	X	
Ghirra Francesca	X		Secchi Ferdinando	X	
Lai Aurelio	X		Serra Renato	X	
Lancioni Gianfranco Mariano	X		Tocco Edoardo	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Vargiu Sandro	X	
<b>Presenti: 39</b>			<b>Assenti: 2</b>		

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau

con l'assistenza del Vice Segretario Generale Ersilia Tuveri

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la sopra citata legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevato che pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Atteso che la IUC è applicata e riscossa dal Comune;

Preso atto che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013, ed in particolare:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli enti locali;
- le disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili applicabili in materia di imposta municipale propria ove richiamate, risultano comunque applicabili per l'imposizione ICI relativa agli anni pregressi, fino al 2011;

Visti:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che occorre procedere all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale a valere già per l'anno 2014, secondo le disposizioni riportate nella citata legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e nelle altre norme cui la stessa opera un rinvio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) municipale propria dell'imposta municipale propria, allegato alla presente, nel quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente, gli elementi utili al fine di conferire certezza nell'operato dell'ente, fornendo ai contribuenti le informazioni sul tributo e sui connessi adempimenti, ferma restando l'applicazione di norme statali sovraordinate che dovessero successivamente intervenire in ordine alla definizione dell'imposta;

Vista la deliberazione G.C. n. 278 del 30.12.2013 avente per oggetto: *"Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - proposta al Consiglio Comunale"*;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e l'attestazione resa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari, sulla

proposta di deliberazione n° 278 adottata dalla G.C. in data 30.12.2013, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- *“si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa”*, firmato Dott.ssa Francesca Brundu;
- *“si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile”*, firmato Dott.ssa Maria Franca Urru;

Considerato che

- in data 03.04.2014 è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- in data 27.03.2014 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti;
- in data 08.04.2014 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Considerato che sono stati presentati n. 7 emendamenti dei quali hanno avuto esito positivo i n. 3 di seguito riportati unitamente ai relativi pareri e alle votazioni:

– Emendamento n. 1 presentato dalla Giunta, integrato dai n. 2 sub-emendamenti, di seguito riportati unitamente ai relativi pareri e alle votazioni:

- Sub-emendamento n. 1 proposta dalla Giunta: *“Art. 35 Soggetti passivi”*  
All’art. 35 comma 5 le parole *“10 per cento”* sono sostituite dalle parole *“15 per cento”*;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi Dott.ssa Francesca Brundu e dal Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 36, votanti 35, voti favorevoli 35, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

- Sub-emendamento n. 2 a firma del Sindaco Zedda ed altri:

«Visto l’emendamento della Giunta Comunale n. 1;

Visto l’emendamento n. 88501 del 10.04.2014;

Visto l’emendamento n. 92428 del 15.04.2014;

Visto l’emendamento n. 92893 del 15.04.2014;

Visto l’emendamento n. 93130 del 15.04.2014;

Con l’obiettivo di ridurre la pressione tributaria sulle famiglie, in particolare quelle numerose e sulle imprese si propone di inserire all’art. 65, dopo il comma I, il seguente comma I bis: *“Alla tariffa possono essere applicate ulteriori riduzioni, oltre quelle di cui al precedente comma, entro i limiti imposti dall’art. 1 comma 660 L. 23.12.2013 n. 147 così come indicato nel successivo art. 69”*;

All'art. 76 comma 2 si prevede inoltre di inserire la seguente prescrizione al periodo n. 2 in sostituzione di "fino ad un massimo di ulteriori 5 rate mensili" la seguente "fino ad un massimo di ulteriori 8 rate mensili" »

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi Dott.ssa Francesca Brundu e dal Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 38 (esce il Cons. Casu ed entrano i Conss. Andreozzi, Cugusi C. e Marcello), votanti 37, voti favorevoli 37, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

Preso atto del testo dell'emendamento n. 1 come sopra sub-emendato:

«Preso atto delle modifiche normative intervenute con il D.L. n° 16 del 6 marzo 2014 e dell'esigenza di sistematizzare conseguentemente le disposizioni regolamentari anche a seguito di approfondimenti sulle modifiche normative accavallatesi negli ultimi mesi del 2013 si propone il seguente emendamento:

**Parte prima - Disciplina generale dell'imposta unica comunale (IUC)**

Art. 3 Dichiarazioni - All'art. 3, al comma 1 tra la parola "giugno" e la parola "successivo" sono inserite le parole: "dell'anno"

Art. 4 Versamenti - All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. "Il versamento della TASI è effettuato, in autoliquidazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mediante modello F 24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali."

**Parte seconda - Imposta municipale propria (IMU)**

Art. 10 Presupposto dell'imposta - L'art.10 è sostituito dal presente:

1. "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio comunale, come definiti dall'art.2 del Decreto legislativo n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di legge.

2. L'imposta municipale propria non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica."

Art. 12 Abitazione principale - L'art.12 è sostituito dal seguente:

1. Costituisce fattispecie di abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

2. "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale.

3. Vengono altresì considerate direttamente adibite ad abitazione principale, per regolamento, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

a) l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello comunale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.

5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. La detrazione viene in ogni caso applicata una sola volta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota destinata ad abitazione principale."

Art. 13 Aree fabbricabili - All'art. 13, comma 2, le parole "e realmente utilizzabili per scopi edilizi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle quali sia legittimamente assentibile la edificazione di volumi edilizi".

Art. 14 Determinazione del valore imponibile - All'art. 14, comma 1, dopo il primo periodo" è inserito il seguente: "Tale valore dovrà essere dichiarato secondo la procedura di cui all'art. 22"

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Art. 15 Fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari - All'art. 15, comma 1, dopo le parole: "in corso di costruzione" sono inserite le seguenti: "o in corso di definizione (compresi quelli oggetto di interventi di ristrutturazione tali da comportare la modifica delle caratteristiche rilevanti sul classamento catastale)."

Al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non sono soggetti a imposta, in quanto considerati pertinenza delle unità catastali sottostanti, i lastrici solari non censiti autonomamente da tali immobili, a meno che vengano utilizzati per finalità diverse da quelle connesse all'uso pertinenziale (come l'installazione di impianti non finalizzati all'uso esclusivo della unità immobiliare principale)."

Art. 19 *Fabbricati inagibili o inabitabili* - All'art. 19, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Enti preposti" sono inserite le seguenti: "alle attività di salvaguardia della pubblica e privata incolumità (VV.FF., Protezione civile) o di controllo dell'idoneità delle costruzioni (ASL), " e allo stesso comma , 2° periodo, dopo le parole: "importo fisso," sono inserite le seguenti: "per ciascuna delle unità catastali oggetto di verifica,".

Al comma 5 dopo la parola "consistenza" la parola "e" è sostituita da "e/o"

Al comma 7, dopo le parole: "valore di mercato" sono inserite le seguenti: "dell'area di sedime"

Art. 21 *Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali e ONLUS* - all'art. 21 al comma 1, dopo le parole: "le dette unità immobiliari oltre che" è inserita la parola: "direttamente"; i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il diritto all'esenzione deve essere oggetto di apposita dichiarazione, secondo le modalità di cui al comma 719, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell'esenzione, dovrà essere dichiarata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU.

4. Nel caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni stabilite dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

5. Per la disciplina dell'esenzione, nel caso di utilizzazione mista degli immobili, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 dicembre 2012.

6. Per la disciplina dei versamenti degli enti non commerciali si rinvia alla normativa statale di cui alle disposizioni del comma 721, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 22 *Dichiarazioni* - All'art. 22, comma 1, prima delle parole: "I casi in cui deve essere presentata" sono inserite le seguenti: "Ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" e in sostituzione delle parole: "decreto ministeriale" sono inserite le seguenti: "Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni (G. U. n. 258 del 05/11/2012) e succ. modifiche ed integrazioni. La dichiarazione degli enti non commerciali è disciplinata dal comma 719, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013".

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. I soggetti passivi di aree edificabili e di immobili assimilati in base agli artt. 13, 15, 16 e 19, sono tenuti a dichiarare il valore imponibile dei suoli posseduti, determinato, ai sensi del comma 5, art. 5 del D.Lgs n. 504/1992, al 1° Gennaio dell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In carenza sarà ritenuta tacitamente confermata la dichiarazione presentata con riferimento alle annualità precedenti. In nessun caso potrà essere richiesto e riconosciuto il rimborso di somme versate in eccedenza rispetto al valore imponibile dichiarato per le aree edificabili."

Art. 23 *Versamenti* - Al comma 5 la parola "dodici" è sostituita da "12"

Art. 24 *Ravvedimento operoso* - All'art. 24 al comma 1, le parole: "conformemente alle disposizioni procedurali di cui alla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98" sono soppresse;

il comma 5 è soppresso;

il comma 7 è soppresso.

Art. 25 *Attività di accertamento* - all'art. 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 3:

3. "In relazione alle attività da porre in essere per pervenire alla riscossione, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'ammontare previsto dalla legge in relazione ai tributi erariali e regionali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo".

### **Parte terza - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

Art. 34 *Presupposto dell'imposta*

All'art. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

# Delibera: 23 / 2014 del 17/04/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 17/04/2014

1. *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”;*

il comma 2 è soppresso.

Art. 35 Soggetti passivi” - All’art. 35 comma 5 le parole “10 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”;

Art. 37 Determinazione delle aliquote - All’art. 37 il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. *“Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI, rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima stabilita dalla legge e il vincolo di cui all’art. 1 comma 677 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall’art. 1 , comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014.”*

Art. 38 Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi - L’art. 38 è sostituito dal seguente:

Servizi indivisibili	Costi Coperti dalla TASI
Demografico ed Elettorale	560.000,00
Statistico	149.000,00
Uffici Giudiziari e Giudice di pace	1.874.000,00
Polizia Municipale	7.280.000,00
Viabilità e Mobilità	1.380.000,00
Impianti e Rete di illuminazione	3.920.000,00
Protezione civile	1.030.000,00
Ambiente	330.000,00
Ambiente, Parchi e Verde	3.747.000,00
	20.270.000,00

Art. 39 Riduzioni, esenzioni e detrazioni - All’art. 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. *“Ai sensi del combinato disposto dei commi 679 e 682 dell’art. 1 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, nonché nel caso di:*

- abitazioni con unico occupante;*
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero*
- fabbricati rurali ad uso abitativo.”*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

1. *“Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014”.*

Dopo il comma 2 così modificato è inserito il seguente comma 3:

3. *“Ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall’art. 1 , comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014, il Comune può prevedere l’applicazione di detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214*

Art. 59 Occupanti le utenze domestiche - All’art. 59, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo:

*“Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all’articolo 48 comma 4, tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune; in caso di diversa e documentata dichiarazione dell’utente (caso utenze a consumo zero) si applica la tariffa relativa al nucleo familiare composto da un componente.”*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato e documentato dall’utente o, in mancanza, quello desumibile dall’applicazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 13/89 (con arrotondamento all’unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) si applica il nucleo familiare rilevabile nella banca dati dell’anagrafe.”*

Art. 63 Tributo giornaliero - All’art. 63 il comma 5 è sostituito dal seguente:

*“5 . Al tributo giornaliero possono applicarsi, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 67 ,68; non si applicano le riduzioni per le utenze di cui agli articoli 65 e 66.”*

All’art. 65, dopo il comma I, il seguente comma I bis: *“Alla tariffa possono essere applicate ulteriori riduzioni, oltre quelle di cui al precedente comma, entro i limiti imposti dall’art. 1 comma 660 L. 23.12.2013 n. 147 così come indicato nel successivo art. 69”;*

Art. 67 Riduzioni per il recupero - All’art. 67, comma 1, le parole: *“in proporzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“in relazione”*; al comma 3, dopo le parole: *“la riduzione fruibile,”* sono sopresse le seguenti: *“in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza”*.

Art. 76 Riscossione - All’art. 76, al comma 2 si prevede inoltre di inserire la seguente prescrizione al periodo n. 2 in sostituzione di *“fino ad un massimo di ulteriori 5 rate mensili”* la seguente *“fino ad un massimo di ulteriori 8 rate mensili”*; il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.”*

Art. 79 Somme di modesto ammontare - All’art. 79 il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 15 euro per anno d’imposta.”»*

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi Dott.ssa Francesca Brundu e dal Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogico Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il risultato favorevole della votazione sull’emendamento della Giunta così come integrato dagli sub-emendamenti, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 38, votanti 37, voti favorevoli 24, voti contrari 13 (Chessa G., Farris, Floris, Lai, Lancioni, Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Porrà, Schirru, Serra e Tocco), astenuti 1 (Depau G.);

- Visto l’emendamento n. 5, a firma del Cons. Serra, di seguito riportato unitamente ai relativi pareri e alle votazioni:

*«Dopo “l’Art 59 Occupanti le utenze domestiche”, si aggiunga “l’Art. 59 bis: Occupanti le utenze domestiche con utilizzo promiscuo”*

*Qualora in una parte dell’immobile, adibito a civile abitazione e classificato come utenza domestica, vi sia esercitata un’altra attività (imprenditoriale o commerciale o turistica), il soggetto passivo sarà tenuto a corrispondere la tariffa per utenza domestica per la parte dell’immobile destinata a civile abitazione, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, e la tariffa per utenza non domestica, secondo la tariffa prevista per il tipo di attività, per la rimanente parte della superficie. A tale tipologia di utenza non spettano, qualora previste, eventuali riduzioni che dovessero essere previste per i nuclei familiari numerosi.»*

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: *“Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica pur precisando che l'emendamento introduce una modifica di mera natura specificativa posto che la norma regolamentare in corso di approvazione contempla già tali casi, in virtù di quanto disposto dall'art. 55 comma 2 dello stesso regolamento”*;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 34 (escono i Conss. Farris, Lancioni, Porcelli, Schirru e Tocco ed entra il Cons. Casu), votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

- Visto l'emendamento n. 7, a firma dei Conss. Rodin e Carta, di seguito riportato unitamente ai relativi pareri e alle votazioni:

«All'art. 21, comma 2, dopo le parole *“ai sensi dell'arte 1 del D.Lgs n. 460/1997”* inserire la seguente frase: *“ed alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell' art. 4, comma 5 del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207.”*»

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: *“Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica precisando che il minor gettito conseguente all'approvazione dell'emendamento è quantificato nell'importo massimo di € 30.000,00”*;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del seguente tenore: *“Ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile precisando che qualora l'emendamento venga approvato il Consiglio Comunale dovrà emendare anche il progetto di Bilancio di previsione al fine del ripristino degli equilibri. Infatti, come emerge dal parere di regolarità tecnica, l'approvazione dell'emendamento determina un minor gettito di entrate che dovrà essere compensato da maggiori entrate correnti ordinarie o da minori spese correnti ordinarie.”*;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 22 (escono i Conss. Casu, Chessa G., Cugusi G., Floris, Lai, Mannino, Mereu, Piras, Porrà, Portoghese, Serra e Vargiu), votanti 21, voti favorevoli 21, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

Visto il risultato favorevole della votazione sulla delibera emendata, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 36 (entrano i Conss. Chessa G., Cugusi G., Farris, Floris, Lai, Lancioni, Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Portoghese, Schirru, Serra e Vargiu), votanti 35, voti favorevoli 23, voti contrari 12 (Chessa G., Farris, Floris, Lai, Lancioni, Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Schirru, Serra e Vargiu), astenuti 1 (Depau G.);

# Delibera: 23 / 2014 del 17/04/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 17/04/2014

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l'immediata eseguibilità, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 34 (escono i Conss. Lai e Lancioni), votanti 32, voti favorevoli 32, voti contrari nessuno, astenuti 2 (Depau G. e Vargiu);

## DELIBERA

Di approvare, così come emendato, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed articolato nelle seguenti parti:

1. Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
2. Imposta Municipale propria (IMU);
3. Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
4. Tassa sui rifiuti (TARI);

Di dare atto che il Regolamento è composto da n. 84 articoli e da n. 2 allegati contrassegnati dalle lettere "A" e "B";

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **24/04/2014** al **08/05/2014**.

*Estratto conforme ad uso amministrativo*

Il Funzionario Amm.vo in P.O.  
(Rossana Abbate)